

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art.1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art.2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8 del DPR 19 settembre 1982, n.915, in conformità all'articolo 59 del D.Lgs.507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art.3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art.4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art.5 – ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, **esclusivamente all'attività sportiva propriamente detta, con esclusione dei locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici)** sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e **di almeno una utenza (idrica o elettrica)**;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, **fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al solo periodo di effettiva inutilizzabilità dell'immobile.**

3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che l'esclusione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Art.6 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'articolo 65 del D.Lgs.507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento, determinato deducendo dal costo complessivo del servizio un importo pari al 10% a titolo di costo dello spazzamento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno di muri o sul perimetro interno delle aree scoperte; le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.7 – APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa; la tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;

in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 500 metri.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'articolo 59 del D.Lgs.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto **rispetto a quanto stabilito nel regolamento per la gestione del servizio** e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita **nel medesimo regolamento**, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art.8 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile.
2. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art.9 – CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Ai sensi dell'articolo 79, 2° comma, del D.Lgs.15.11.1993, n.507 e con decorrenza 01.01.1996, si dispone la seguente classificazione delle categorie tassabili raggruppate per locali ed aree aventi omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Abitazioni private compresi locali praticabili accessori e pertinenze;

Ristoranti – Bar – Alimentari – Frutta e verdura – Supermercati – Pizzerie – Tavole calde – Mense – Fiorai;

Altri esercizi commerciali ed artigianali;

Alberghi – Pensioni – Attività turistiche e ricettive in genere – Cinema – Teatri – Sale da gioco – Sale da ballo;

Attività industriali;

Aziende di credito – Assicurazioni – Studi professionali – Agenzie di affari;

Ospedali – Case di cura e di riposo – Associazioni senza fini di lucro – Uffici pubblici – Musei e Biblioteche.

Art.10 – ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) **Locali ed aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal comune;**
 - b) Locali **utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali destinati ad usi differenti da quello del culto in senso stretto (locali ad uso abitativo, uffici, bagni, guardaroba);**
 - c) Locali occupati da nuclei familiari o persone singole che, non raggiungendo il minimo vitale previsto dalle leggi in vigore, vengono segnalati all'Amministrazione Comunale dai servizi sociali della Usl n. 5 con **apposita** dichiarazione;
 - d) Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Art.11 – RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%
 - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta : 30%
 - c) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 67, punto 2), del D.Lgs.507/1993: 30%
 - d) case sparse situate in zone non rientranti nel perimetro di attivazione del servizio, **come previsto dal precedente art. 7.**
2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art.12 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del **50%**.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs.507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art.13 – DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs.507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
l'indicazione del codice fiscale;
cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
la provenienza;
la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. La denuncia deve essere accompagnata da idonea documentazione costituita da piante o planimetrie catastali o, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la concordanza delle superfici dichiarate.
6. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art.14 – DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs.507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art.15 – MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'articolo 76 del decreto legislativo stesso.

Art.16 – SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'articolo 76 del D.Lgs.507/1993, come sostituito dall'articolo 12 comma 1 lett. d) del D.Lgs.473/1997, si applicano le sanzioni ivi indicate.

2. E' introdotto, anche per la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs.19 giugno 1997, n.218, disciplinato dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di entrate tributarie.

Art.17 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. A partire dall'anno 2005, in sostituzione del pagamento tramite concessionario previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93, il versamento della tassa, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, dovrà avvenire su apposito conto corrente postale intestato "Comune di Volterra - Tassa smaltimento rifiuti" oppure direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

2. La riscossione della tassa, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, avverrà mediante emissione di avvisi bonari da pagarsi in due rate o in soluzione unica entro il termine stabilito per la seconda rata.

3. In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'avviso bonario, il Comune provvede all'emissione di formale richiesta di pagamento, in unica rata, da notificarsi al contribuente, col solo aggravio della spesa di notifica.

4. Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi il comune provvederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.

5. La riscossione coattiva del tributo potrà essere espletata tramite la procedura stabilita dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 o, in alternativa, affidata al competente concessionario del servizio riscossione tributi che la effettua secondo la procedura prevista in materia dal vigente ordinamento.

6. Il contenzioso, è disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Art.18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, nel testo modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 15/12/2004, avrà applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2005.